



COMUNE DI TRESANA

(Prov. Massa-Carrara)

AREA TECNICA

Urbanistica – Assetto del Territorio

Rif. *Richiesta AUT. PAES. 06/18 del 08/11/2018*

AUT. PAES. ORDINARIA

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n° 1 del 12.03.19

(D.L. 22 gennaio 2004 n° 42 - art. 146)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTA l'istanza n° 06/18 prot. n° 2270 del 08.11.2018 di Autorizzazione Paesaggistica, integrata con prot. 5156 del 01.12.2018 e presentata dal signor **CARPENTIER DE CHANGY Yves Marie (CRP YSM 77M21 103T)**, domiciliato in Tresana (MS), via Amalia di Baviera n° 11, relativa ai lavori di **COSTRUZIONE DI PISCINA INTERRATA PERTINENZIALE A FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE** sito in loc. Castello di Villa - via Amalia di Baviera (Pratica Edilizia n° 19/18 del 08-11-2018), censito al N.C.E.U. al Fg. 12 particella 1359 e in zona "A" – *Centri e nuclei storici di antica formazione*, di cui all'art. 17 delle Norme Tecniche di attuazione (N.T.A.) del vigente Regolamento Urbanistico (R.U.) e previsti su terreno censito a Catasto Terreni al foglio 12 particelle 578-639-679-680, posto in località Castello di Villa e inserito nel vigente R.U. in zona "E" *Sistema Ambientale – Zone con esclusiva o prevalente funzione agricola - sottozona "E3" - Aree boscate*, di cui all'art. 37 delle N.T.A. del vigente R.U.;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" e successive modificazioni e integrazioni (di seguito *Codice*), che contiene fra l'altro le disposizioni relative al controllo e alla gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica, in particolare all'art. 146 (regime ordinario delle autorizzazioni paesaggistiche);
- l'esito positivo della verifica di adeguatezza sotto il profilo del possesso, in capo al Comune di Tresana, dei requisiti di competenza tecnico-scientifica delle strutture e di separatezza nelle stesse delle funzioni in materia paesaggistica da quelle in materia urbanistico-edilizia, così come previsto dalla Circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 22 gennaio 2010;
- la legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 "*Norme per il governo del territorio*" (che ha sostituito la L.R.01/05), in particolare all'art. 249 - *Disposizioni transitorie per la delega della funzione relativa all'autorizzazione paesaggistica*;

CONSIDERATO che il sito in esame è sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e in quanto ricadente in zona PG2 "*pericolosità geomorfologica media*, ai sensi delle Norme di attuazione (modificate con D.C.I. n° 3 del 29.06.2016), del Piano Stralcio "Assetto Idrogeologico" dell'Autorità di Bacino Interregionale del F. Magra, per il quale è stata rilasciata la propedeutica Autorizzazione prot. 7988 del 19.12.2018 dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana, richiesta dal Comune con prot. 5159/10.1 del 01.12.2018 e registrata con prot. 5444 del 20.12.2018;

...**VERIFICATO** che l'istanza di autorizzazione è corredata della documentazione comprensiva di Relazione paesaggistica a firma del geometra Ferdani Emiliano (FRD MLN 83P14 I449N), iscritto al Collegio dei Geometri di Massa-Carrara al n°1239, con Studio Tecnico in Villafranca in Lunigiana (MS), Via Cisa, n° 10;

...**PRESO ATTO** dell'istruttoria del Responsabile del Procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica e dell'istruttoria del Responsabile del Procedimento amministrativo in materia urbanistico-edilizia, di seguito riportate in sintesi:

Il sito in esame è sottoposto a **vincolo paesaggistico** ai sensi dell'art. 142 comma 1 **lettera g) boschi e foreste** del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. L'area circostante è caratterizzata da oliveto terrazzato, confinante col bosco nelle particelle 513 e 1354 e risulta coinvolta da un processo di rinaturalizzazione a seguito dell'abbandono da parte dei precedenti proprietari. Non è comunque previsto l'abbattimento di nessun albero.

Il sito in oggetto è sottoposto altresì a **vincolo idrogeologico** di cui al R.D.30.12.23 n. 3267 e quindi per l'intervento è stata rilasciata dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana la propedeutica Autorizzazione.

Il progetto prevede un intervento all'interno di un fabbricato di civile abitazione sito nel nucleo storico di Castello, non ricadente in vincolo paesaggistico; la costruzione della PISCINA INTERRATA, pertinenziale a detta abitazione, prevede una vasca di circa 60 mq, con uno sviluppo rettangolare allungato, in modo da conformarsi all'andamento orografico del terreno, caratterizzato da terrazzamenti / poggi stretti e lunghi, coltivati a oliveto. La scelta dei materiali, la riproposizione della tecnica costruttiva del muretto a secco, la presenza e la riproposizione degli alberi di olivo, contribuiscono a mitigare l'inserimento dell'opera nel contesto ambientale esistente. Dalla viabilità circostante non è possibile fruire visivamente della piscina, sicché l'impatto percettivo è estremamente ridotto.

L'intervento non comporta controindicazioni di tipo ambientale e paesaggistico e risulta conforme al PIT / PPR vigente, elaborato 8B art. 12. Si esprime pertanto parere favorevole, subordinato a eventuali prescrizioni della Commissione per il Paesaggio.

Dal punto di vista urbanistico – edilizio l'intervento risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti e si esprime pertanto parere favorevole, subordinato alla costituzione del vincolo pertinenziale della piscina all'abitazione ubicata all'interno del borgo.

ACQUISITO il PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONE espresso dalla *Commissione per il Paesaggio* in forma associata dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana nella seduta n. 12/18 del 13.12.2018, nella quale è stata esaminata l'istanza di Autorizzazione Paesaggistica sopra citata trasmessa dal Comune con prot. 5160/10.1 del 01.12.2018, di cui si riporta di seguito il parere espresso e pervenuto in data 14.12.2018 con prot. 5366/10.1 (allegato alla presente):

FAVOREVOLE con la seguente prescrizione: la vasca verso valle non deve sporgere oltre un metro dal naturale piano di campagna.

VISTA la proposta di autorizzazione paesaggistica prot. 5467 del 20.12.2018 inviata a mezzo pec da questo Comune alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa-Carrara, dove è stata assunta con prot. 12160 del 21.12.2018 (fascicolo 3462/2018);

ACQUISITO il PARERE FAVOREVOLE sulla compatibilità paesaggistica relativamente agli elaborati di progetto da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa-Carrara (*fascicolo 3462/2018*), rilasciato in data 07.02.19 prot. 1344 e pervenuto al Comune in data 08.02.2019 prot. 0713, contenente il parere favorevole al progetto anche *in relazione agli aspetti archeologici, per i quali, comunque, si ricorda che, qualora durante i lavori si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e segg. Del Codice), degli artt. 882, 883 e specialmente 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa-*

Carrara o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

PRESO ATTO che l'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo e presupposto rispetto al rilascio degli altri titoli abilitativi l'intervento proposto;

CONSIDERATO quanto sopra riportato, che si intende ribadito e parte integrante del presente provvedimento;

AUTORIZZA

sotto il profilo paesaggistico, ai sensi dell'art. 146 del *Codice*, fatta salva l'osservanza di altre disposizioni di legge vigenti in materia, il signor **CARPENTIER DE CHANGY Yves Marie (CRP YSM 77M21 103T)**, per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto, conformemente agli elaborati tecnici presentati, parte integrante della presente Autorizzazione e conservati presso l'Ufficio Tecnico comunale e ai PARERI FAVOREVOLI espressi dalla Commissione per il Paesaggio e dalla Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica di cui alle premesse e allegati alla presente.

E COMUNICA

In ottemperanza all'art. 146 commi 4 e 11 del *Codice*, che la presente autorizzazione paesaggistica:

- non costituisce provvedimento legittimante all'esecuzione delle opere edilizie che potranno essere intraprese solo e soltanto ad avvenuta acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi di legge
- è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti di terzi, non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi alle opere esistenti o realizzande;
- il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento e ha validità di anni 5 (cinque);
- e' trasmessa in copia alla Soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento nonché, unitamente al parere, alla Regione;
- è pubblicata sul sito informatico istituzionale del Comune di Tresana (sezione Albo Pretorio) come disposto dalla L.69/2009 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Leoncini Marco

Il sottoscritto, in qualità di,
dichiara di aver ritirato l'originale della presente Autorizzazione paesaggistica e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

Tresana,

.....

